

- Mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 non deambulanti

ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO (*)			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.07.80	2.500.000		100.000
01.01.81	2.927.500		117.100
01.07.81	2.927.500		126.935
01.09.81	2.927.500		131.885
01.01.82	3.483.725		139.350
01.05.82	3.483.725		145.065
01.09.82	3.483.725		152.175
01.01.83	4.044.605		161.785
01.04.83	4.044.605		168.095
01.07.83	4.044.605		174.985
01.10.83	4.044.605		180.060
01.01.84	4.683.635		187.345
01.05.84	4.683.635	191.280	194.235
01.08.84	4.683.635	194.915	198.095
01.01.84	4.683.635	198.035	200.065
01.02.85	5.255.060	204.065	204.465
01.05.85	5.255.060	207.740	210.085
01.08.85	5.255.060	211.065	214.600
01.01.85	5.255.060	214.020	216.745
01.01.86	5.728.975	216.745	216.745
01.02.86	5.728.975	216.745	216.745
01.05.86	5.728.975	222.380	221.730
01.01.86	5.728.975	228.160	228.160
01.01.87	6.123.250	228.160	228.160
01.05.87	6.123.250	232.950	234.090
01.01.87	6.123.250	236.675	240.175
01.01.88	6.466.150	240.175	240.175
01.05.88	6.466.150	246.420	246.420
01.01.88	6.466.150	250.855	252.825
01.01.89	6.802.390	252.825	252.825
01.05.89	6.802.390	258.385	262.430
01.01.89	6.802.390	262.775	270.830
01.01.90	7.243.865	270.830	270.830
01.05.90	7.243.865	277.600	280.850
01.01.90	7.243.865	282.875	290.400
01.01.91	7.743.690	290.400	290.400
01.05.91	7.743.690	297.950	302.885
01.01.91	7.743.690	304.800	313.485
01.01.92	8.353.120	313.485	313.485
01.05.92	8.353.120	321.640	321.640
01.01.93	8.868.505	321.640	321.640
01.06.93	8.868.505	327.430	327.430
01.12.93	8.868.505	332.995	332.995
01.01.94	9.200.185	335.325	335.325
01.01.94	9.200.185	347.060	348.795
01.01.95	9.627.995	348.795	348.795

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

01.01.96	10.145.980	366.930	367.630
01.01.97	10.726.330	381.600	381.905
01.01.98	10.983.760	388.460	388.460
01.01.99	11.159.500	395.450	395.450
01.01.00	11.338.050	401.780	401.780
01.01.01	11.576.150	412.230	412.230
01.01.02	6.151,97	218,65	218,65

(*) L'art. 6, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha abrogato l'art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, riguardante l'assegno di accompagnamento a favore dei mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 non deambulanti. Sono state fatte salve, tuttavia, le domande presentate entro la data di entrata in vigore della legge stessa (art. 6 comma 2).

A partire dall'anno 2002 i valori sono espressi in euro.

- Mutilati ed invalidi civili totali bisognosi di assistenza continua

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.07.80	erogata indipendentemente dalle	120.000
01.01.81	condizioni economiche, ma solamente	180.000
01.01.82	a titolo della minorazione	232.000
01.01.83(a)		408.700
01.01.84		442.200
01.02.85		465.650
01.01.86		485.750
01.01.87(b)		499.150
01.01.88(c)		539.000
01.01.89		568.200
01.01.90(d)		607.505
01.01.91		636.250
01.01.92		673.130
01.01.93		710.980
01.01.94		724.910
01.01.95		741.315
01.01.96		752.370
01.01.97		767.780
01.01.98		783.190
01.01.99		795.970
01.01.00		808.130
01.01.01		817.330
01.01.02		426,09

(a) equiparazione, ai sensi della legge 26 luglio 1984 n. 392, alla indennità di accompagnamento corrisposta ai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera A-bis, n. 1 allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e perequazione annuale della stessa ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.

(b) A norma dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 l'indennità di accompagnamento non viene più perequata secondo le norme previste per gli invalidi di guerra, ma viene perequata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la normativa previgente.

(c) L'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha disposto che l'indennità di accompagnamento, a decorrere dagli anni successivi al 1988, venga annualmente rivalutata prendendo a riferimento l'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, dai grandi invalidi di guerra (di cui alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge 6 ottobre 1986 n. 656) ed ai sensi dell'art. 3 della legge 656/86.

(d) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

A partire dall'anno 2002 i valori sono espressi in euro.

- Ciechi civili assoluti
- Ciechi civili assoluti minori di anni 18 (*)
- Ciechi civili assoluti minori pluriminorati (**)

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	art. 5 L. 289/90 (**)
01.07.80	erogata indipendentemente	180.000	
01.01.81	dalle condizioni economi-	232.000	
01.01.82(a)	che, ma solamente a tito-	371.850	
01.01.83	lo della minorazione	408.700	
01.01.84		442.200	
01.02.85		465.650	
01.01.86		485.750	
01.01.87(b)		499.150	
01.01.88(c)		588.000	
01.12.88(*)		588.000 (*)	852.600
01.01.89		621.450	901.100
01.01.90(d)		679.335	985.035
01.01.91		712.280	1.032.805
01.03.91(e)		791.475	1.032.805
01.01.92		857.480	(f)
01.01.93		930.880	
01.01.94		960.200	
01.01.95		995.825	
01.01.96		1.020.720	
01.01.97		1.056.750	
01.01.98		1.093.100	
01.01.99		1.124.690	
01.01.00		1.155.620	
01.01.01		1.179.660	
01.01.02		619,85	

(*) già titolari della pensione di cui al 3º comma dell'art. 14 septies della legge n. 33/1980 ed in sostituzione della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 508/88, dall'1.12.88.

(**) importi maggiorati del 45% ai sensi dell'art. 5 L. 289/90.

(a) equiparazione, ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 165, alla indennità di accompagnamento corrisposta ai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera A-bis, n. 1 allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e perequazione annuale della stessa ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.

(b) A norma dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 l'indennità di accompagnamento non viene più perequata secondo le norme previste per gli invalidi di guerra, ma viene perequata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la normativa previgente.

(c) L'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha disposto che l'indennità di

accompagnamento, a decorrere dagli anni successivi al 1988, venga annualmente rivalutata prendendo a riferimento l'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, dai ciechi di guerra (di cui alla tabella E, lettera A n. 1, allegata alla legge 6 ottobre 1986 n. 656) ed ai sensi dell'art. 3 della legge 656/86.

(d) importo comprensivo dell'aumento di lire 30.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

(e) Ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991 n. 429, a decorrere dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968 n. 406 viene stabilita in misura uguale alla indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'art. 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986,

n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni. Con la stessa decorrenza si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.

(f) Ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 429 le persone affette da più minorazioni hanno diritto a percepire una indennità cumulabile pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

A partire dall'anno 2002 i valori sono espressi in euro.

- Ciechi civili parziali ventesimalisti

SPECIALE INDENNITA'		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.01.88	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	50.000
01.01.89		53.300
01.01.90 (a)		71.050
01.01.91		74.300
01.01.92		78.470
01.01.93		82.750
01.01.94		84.325
01.01.95		86.180
01.01.96		87.430
01.01.97		89.195
01.01.98		90.915
01.01.99		92.360
01.01.00		93.740
01.01.01		94.780
01.01.02		111,42

(a) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

A partire dall'anno 2002 i valori sono espressi in euro.

- Ciechi civili parziali decimisti

ASSEGNO A VITA			
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.07.80	2.500.000		79.840
01.01.81	2.927.500		86.890
01.07.81	2.927.500		94.190
01.09.81	2.927.500		97.865
01.01.82	3.483.725		103.400
01.05.82	3.483.725		107.640
01.09.82	3.483.725		112.915
01.01.83	4.044.605		120.045
01.04.83	4.044.605		124.725
01.07.83	4.044.605		129.840
01.10.83	4.044.605		133.605
01.01.84	4.683.635		139.010
01.05.84	4.683.635	141.930	144.125
01.08.84	4.683.635	144.625	146.990
01.01.84	4.683.635	146.940	148.450
01.02.85	5.255.060	151.420	151.715
01.05.85	5.255.060	154.145	156.420
01.08.85	5.255.060	156.610	159.235
01.01.85	5.255.060	158.805	160.825
01.01.86	5.728.975	160.825	160.825
01.02.86	5.728.975	160.825	160.825
01.05.86	5.728.975	165.005	164.525
01.01.86	5.728.975	169.295	169.295
01.01.87	6.123.250	169.295	169.295
01.05.87	6.123.250	172.850	173.695
01.01.87	6.123.250	175.615	178.210
01.01.88	6.466.150	178.210	178.210
01.05.88	6.466.150	182.840	182.845
01.01.88	6.466.150	186.130	187.600
01.01.89	6.802.390	187.600	187.600
01.05.89	6.802.390	191.725	194.730
01.01.89	6.802.390	194.985	200.960
01.01.90	7.243.865	200.960	200.960
01.05.90	7.243.865	205.985	208.395
01.01.90	7.243.865	209.900	215.480
01.01.91	7.743.690	215.480	215.480
01.05.91	7.743.690	221.080	224.745
01.01.91	7.743.690	226.165	232.610
01.01.92	8.353.120	232.610	232.610
01.05.92	8.353.120	238.660	238.660
01.01.93	8.868.505	238.660	238.660
01.06.93	8.868.505	242.955	242.955
01.12.93	8.868.505	247.085	247.085
01.01.94	9.200.185	248.815	248.815
01.01.94	9.200.185	257.525	258.810
01.01.95	9.627.995	258.810	258.810

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

01.01.96	10.145.980	272.270	272.785
01.01.97	10.726.330	283.150	283.420
01.01.98	10.983.760	288.240	288.240
01.01.99	11.159.500	293.430	293.430
01.01.00	11.338.050	298.120	298.120
01.01.01	11.576.150	305.870	305.870
01.01.02	6.151,97	162,24	162,24

A partire dall'anno 2002 i valori sono espressi in euro.

- Sordomuti

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.01.88	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	200.000
01.01.89		213.000
01.01.90 (a)		239.200
01.01.91		252.200
01.01.92		268.880
01.01.93		286.000
01.01.94		292.300
01.01.95		299.720
01.01.96		304.720
01.01.97		311.780
01.01.98		318.660
01.01.99		324.440
01.01.00		329.940
01.01.01		334.100
01.01.02		174,35

(a) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

A partire dall'anno 2002 i valori sono espressi in euro.

- Mutilati ed invalidi civili minori di anni 18
- Minori ipoacusici

INDENNITA' DI FREQUENZA			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.09.90	4.035.430	277.600	280.850
01.11.90	4.035.430	282.875	290.400
01.01.91	4.035.430	290.400	290.400
01.05.91	4.035.430	297.950	302.885
01.01.91	4.035.430	304.800	313.485
01.01.92	4.246.200	313.485	313.485
01.05.92	4.246.200	321.640	321.640
01.01.93	4.338.600	321.640	321.640
01.06.93	4.338.600	327.430	327.430
01.12.93	4.338.600	332.995	332.995
01.01.94	4.498.250	335.325	335.325
01.01.94	4.498.250	347.060	348.795
01.01.95	4.641.000	348.795	348.795
01.01.96	4.891.900	366.930	367.630
01.01.97	5.083.000	381.600	381.965
01.01.98	5.169.450	388.460	388.460
01.01.99	6.562.400	395.460	395.460
01.01.00	6.901.700	4017380	4017380
01.01.01	7.081.100	412.230	412.230
01.01.02	3.755,83	218,65	218,65

A partire dall'anno 2002 i valori sono espressi in euro.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE**

RENDICONTO DELL'ANNO 2002

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nella presente Gestione vengono evidenziati i contributi (0,20% di cui all'art. 2 della legge n.1443/61 per l'assistenza malattia ai pensionati e l'1,66% per prestazioni sanitarie di cui all'art.27 della legge n.88/1989) per il finanziamento delle prestazioni del S.S.N., e le relative somme aggiuntive, accertati per periodi pregressi.

Il bilancio consuntivo dell'anno 2002 della Gestione si riassume in:

- 29.297 mgl. di ENTRATE
- 29.297 mgl. di USCITE

Il conto economico risulta a pareggio, considerato l'obbligo del trasferimento allo Stato della somma algebrica tra le entrate e le altre uscite.

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio della gestione per la riscossione dei contributi del servizio Sanitario Nazionale, si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per il 2002 - previsioni originarie e aggiornate - nonché con quelli riferiti al consuntivo 2001.

(in migliaia di euro)

ENTRATE	CONSUNTIVO 2001	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
- Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	29.207	2.152	130	13.382
- Quote di partecipazione degli iscritti	48	-	3	49
- Trasferimenti da parte delle Regioni	28	-	-	22
- Trasferimenti da parte di altri Enti	359	-	-	372
- Entrate non classificabili in altre voci	1.710	1.324	781	55
- Trasferimenti da altre gestioni	-	-	-	(...)
- Prelievi da Fondi e accantonamenti vari	9.461	8	13.171	15.417
TOTALE	40.813	3.484	14.085	29.297
USCITE				
- Trasferimenti passivi	27.167	3.227	2.040	18.974
- Oneri finanziari	1.910	-	5.446	5.637
- Poste correttive e compensative delle entrate	1.682	207	6.569	484
- Uscite non classificabili in altre voci	52	3	0	35
- Spese di amministrazione	146	47	28	50
- Oneri tributari	7	1	1	2
- Trasferimenti ad altre gestioni	17	-	-	-
- Variazioni patrimoniali straordinarie	9.455	-	-	4.115
- Svalutazioni e deprezzamenti	377	(...)	(...)	-
TOTALE	40.813	3.484	14.085	29.297

(...) importo inferiore alle migliaia

CONTO ECONOMICO

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI - Sono stati accertati in 13.382 mgl. e si riferiscono in massima parte ai contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Il gettito contributivo dell'anno 2002 è stato pari a 49 mgl. e si riferisce ai contributi dei proscrittori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria relativi a periodi precedenti il 1° gennaio 1998.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Nel complesso sono risultate pari a 55 mgl. e si riferiscono prevalentemente alle somme aggiuntive (sanzioni civili, amministrative, multe ed ammende) dovute per il ritardato o omesso versamento parziale o totale dei contributi, agli interessi di dilazione e di differimento rispetto ai termini di pagamento dei contributi medesimi e ad entrate varie.

PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI - Previsti in 15.417 mgl. risultano composti da:

- 4.113 mgl. per effetto dell'eliminazione dei residui attivi per irrecoverabilità di crediti contributivi;
- 11.304 mgl. che si riferiscono all'adeguamento del Fondo svalutazione crediti contributivi per l'eccedenza di questo rispetto ai crediti al 31 dicembre 2002 derivanti da alcune procedure di accertamento dei contributi.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Iscritti in 18.974 mgl. rappresentano il differenziale netto tra le entrate e le uscite dell'anno da trasferire allo Stato per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

ONERI FINANZIARI - Determinati in 5.637 mgl. e si riferiscono quasi esclusivamente agli oneri derivanti dalla cessione crediti attribuiti alla gestione.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE - Sono risultate pari a 484 mgl. ed attengono interamente ai rimborsi di contributi indebiti.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Sono state iscritte per 50 mgl. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione, ai sensi dell'art.31 del Regolamento di contabilità. In apposita tabella si riporta la composizione per grandi aggregati delle spese di cui trattasi.

ONERI TRIBUTARI - Pari a 2 mgl. conseguono all'introduzione dell'IRAP a decorrere dal 1° gennaio 1998, disposta dall'art. 10 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle retribuzioni dei dipendenti dell'Istituto.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE – Pari a 4.115 mgl. si riferiscono a eliminazione di residui attivi per irrecuperabilità di crediti contributivi e crediti per sanzioni.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in migliaia di Euro)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2001	CONSUNTIVO 2002
SPESE PER IL PERSONALE	78	31
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI DA ALTRI ENTI :		
- Amministrazione Postale e Banche		
- Altri Enti	(...)	(...)
SPESE POSTALI, TELEGRAF. E TELEFONICHE	6	3
ILLUMINAZ., FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMM, CONDUZIONE, PULIZIA, VIGILANZA FITTO LOCALI, MANUTENZIONE E ADATTAMENTO STABILI STRUMENTALI	10	5
SPESE LEGALI	60	46
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI E AMM.TO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1	(...)
ALTRE SPESE	15	4
TOTALE	170	91
Meno RECUPERI	22	40
meno RESIDUI INSUSS. PASSIVI	2	1
TOTALE NETTO	146	50